



ADDENDUM

**ALL'ACCORDO QUADRO AVENTE AD OGGETTO L'AFFIDAMENTO DI
SERVIZI APPLICATIVI E L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI SUPPORTO IN AMBITO «SANITÀ DIGITALE - SISTEMI
INFORMATIVI SANITARI E SERVIZI AL CITTADINO» PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI DEL SSN AI SENSI DELL'ART.
EX ART. 54 COMMA 4 LETTERA A) DEL D.LGS. N. 50/2016 LOTTO 1 - ID SIGEF 2365
ORDINE DIRETTO - LOTTO 2 - LOTTO 3 - LOTTO 4**

TRA

Consip S.p.A., a socio unico, con sede legale in Roma, Via Isonzo n. 19/E, capitale sociale Euro 5.200.000,00= i.v., iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Roma al n. REA 878407 di Roma, CF e P. IVA 05359681003, in persona dell'Amministratore Delegato e legale rappresentante, Dott. Marco Mizzau, domiciliato per la carica presso la sede sociale, giusta poteri allo stesso conferiti dalla deliberazione di aggiudicazione del Consiglio di Amministrazione del 22 giugno 2023 (nel seguito per brevità anche "**Consip S.p.A.**")

E

DEDALUS ITALIA S.P.A., con sede in Firenze (FI), in Via di Collodi n. 6/C, capitale sociale di Euro 11.634.062,00 (undicimilioniseicentotrentaquattromilasessantadue/00), interamente sottoscritto e versato, iscritta presso il Registro delle Imprese di Firenze dalla data del 16 ottobre 2009, C.F. e numero d'iscrizione 05994810488, R.E.A. n. 591564, in persona dell'Amministratore Delegato e legale rappresentante Massimo Angileri, nella sua qualità di impresa mandataria capogruppo del Raggruppamento Temporaneo costituito, oltre alla stessa, dai seguenti operatori economici mandanti:

- VODAFONE ITALIA S.p.A., Società del gruppo Vodafone Group Plc. con socio unico, con sede legale in Ivrea(TO), Via G. Jervis n. 13, capitale sociale Euro 2.305.099.887,30 interamente versato, iscritta al R.E.A. presso la C.C.I.A.A. di Torino al n.TO-974956, numero di iscrizione del Registro delle Imprese di Torino e Codice Fiscale 93026890017 e Partita IVA 08539010010;

- IBM ITALIA S.P.A. con sede legale in Segrate (MI) Circonvallazione Idroscalo s.n.c., Cap 20054, capitale sociale di Euro 247.656.998,20 interamente versato, Codice Fiscale e iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano n. 01442240030, Partita Iva n. 10914660153, R.E.A n. MI-1416845, indirizzo P.E.C.: ibmitaliaspa@pec.trustedmail.intesa.it ;

- Business Integration Partners S.p.A. nella presente procedura, con sede in Milano, Piazza San Babila 5, iscritta al Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi al n. 03976470967, codice fiscale n. 03976470967; - FAMAS SYSTEM S.p.A. nella presente procedura, con sede in Egna (BZ), Via degli Artigiani Sud 19 iscritta al Registro delle Imprese di Bolzano al n. 01527360216 codice fiscale n. 01527360216, Telefono 0471 827100, Fax 0471 827199, email info@famassystem.it e PEC famassystem@pec.famassystem.it ;

- EXPLEO ITALIA S.P.A., con sede in Roma (RM), in Via Simone Martini n. 143/145, capitale sociale di Euro 525.000,00 (cinquecentoventicinquemila/00), interamente sottoscritto e versato, iscritta presso il Registro delle Imprese di Roma dalla data del 23 luglio 1988, C.F. e numero d'iscrizione 05551171001, R.E.A. n. 899299;

- EHT SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI, con sede in Catania (CT), in Viale Africa n. 31, capitale sociale deliberato e sottoscritto di Euro 3.000.000,00 (tremilioni/00), versato per Euro 2.625.000,00 (duemilioniseicentoventicinquemila/00), iscritta presso il Registro delle Imprese del Sud Est Sicilia dalla data del 28 ottobre 2005, C.F. e numero d'iscrizione 04323210874, R.E.A. n. 287790;

- HEALTHWARE GROUP S.R.L., con sede in Salerno (SA), in Piazza Abate Conforti n. SNC, capitale sociale di Euro 197.327,00 (centonovantasettemilatrecentoventisette/00), interamente sottoscritto e versato, iscritta presso il Registro delle Imprese di Salerno dalla data del 19 gennaio 2007, C.F. e numero d'iscrizione 07854130635, R.E.A. n. 331650;

giusta mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal Notaio Claudio Caruso di Milano in data



27 giugno 2022 rep.n.31520, e successiva modifica dal Notaio Patrizio Riccelli di Roma il 12 dicembre 2022 con atto registrato al n. 41861 serie 1T.

(nel seguito per brevità anche **“Fornitore”** o **“Impresa”**) congiuntamente anche le **“Parti”**

PREMESSO

a) Consip e il Fornitore hanno stipulato, in data 14 dicembre 2022, un Accordo Quadro avente ad oggetto l'affidamento di servizi applicativi in ambito «Sanità digitale - Sistemi informativi sanitari e servizi al cittadino» per le Pubbliche Amministrazioni del SSN - Lotti 1,2,3,4 (di seguito anche solo **“Accordo Quadro”**).

b) Tale Accordo Quadro prevede l'aggiudicazione dei contratti esecutivi sia ad Ordine diretto che ad Appalto Specifico ai sensi di quanto previsto dall'art. 54, comma 4, lett. a e c) del Codice dei contratti pubblici e descritto nel Capitolato Tecnico Generale rispettivamente ai paragrafi 6.3.1 e 6.3.2 **“Adesione all'Accordo Quadro a condizioni tutte fissate e Adesione all'Accordo Quadro con Rilancio Competitivo (Lotti Applicativi)”**.

c) In particolare, l'Accordo Quadro prevede all'art. 6. la modalità di affidamento dei Contratti Esecutivi a condizioni tutte fissate da parte delle Pubbliche Amministrazioni legittimate.

d) Il suddetto Accordo Quadro prevede nelle premesse alla **lett. h)** che **“il Fornitore che sottoscrive il presente Accordo Quadro è risultato aggiudicatario della predetta procedura aperta per il lotti 1, 2, 3 e 4 per l'effetto, ha manifestato la volontà di impegnarsi ad eseguire quanto stabilito nel presente Accordo Quadro e relativi Allegati alle condizioni, modalità e termini ivi stabiliti e nei successivi Contratti Esecutivi;”**, e alla **lett. j)** che **“che i singoli Contratti Esecutivi verranno stipulati a tutti gli effetti tra le Amministrazioni ed il Fornitore affidatario del singolo Contratto Esecutivo, in base alle modalità ed i termini indicati nel presente Accordo Quadro e relativi Allegati”**.

e) Il **Decreto legge 24 febbraio 2023, n. 13** recante **“Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune”**, entrato in vigore in data 25/02/2023, **prevede all'art. 17**, rubricato **“Disposizioni in materia di accordi quadro e di convenzioni delle centrali di committenza”**, **comma 3**, che **“Al fine di garantire il conseguimento degli obiettivi previsti nel PNRR in relazione al sub investimento “M6C2-1.1.1 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero - Digitalizzazione”, gli importi e i quantitativi massimi complessivi delle convenzioni quadro e degli accordi quadro stipulati da Consip S.p.A. e funzionali alla realizzazione delle condizionalità previste dalla milestone M6C2-7 del PNRR, efficaci alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono incrementati in misura pari al 50 per cento del valore iniziale, anche laddove sia stato già raggiunto l'importo o il quantitativo massimo. L'incremento di cui al periodo precedente è autorizzato purché si tratti di convenzioni o accordi quadro, diversi da quelli di cui sia stato autorizzato l'incremento da precedenti disposizioni di legge. In relazione all'incremento disposto ai sensi del primo periodo, l'aggiudicatario può esercitare il diritto di recesso entro e non oltre quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto”**.

f) Con nota inviata a mezzo PEC in pari data, è stato comunicato al fornitore l'incremento del 50% del valore indicativo stimato dell'Accordo Quadro, rappresentativo della sommatoria dell'importo massimo presunto dei Contratti Esecutivi che verranno affidati in virtù dell'Accordo Quadro medesimo, come segue:

- **LOTTO 1:** inizialmente pari a € 7.500.000,00 (settemilionicinquecentomila), IVA esclusa, viene incrementato sino alla concorrenza massima complessiva di € 11.250.000,00 (undicimilioniduecentocinquantamila) IVA esclusa;
- **LOTTO 2:** inizialmente pari a € 18.750.000,00 (diciottomilionisettecentocinquantamila) IVA esclusa, viene incrementato sino alla concorrenza massima complessiva pari a € 28.125.000,00 (ventottomilionicentoventicinquemila), IVA esclusa;
- **LOTTO 3:** inizialmente pari a € 6.000.000,00 (seimilioni), IVA esclusa, viene incrementato sino alla concorrenza massima complessiva di € 9.000.000,00 (novemilioni), IVA esclusa;



- **LOTTO 4:** inizialmente pari a € 15.000.000,00 (quindicimilioni), IVA esclusa, viene incrementato sino alla concorrenza massima complessiva pari a € 22.500.000,00 (ventiduemilionicinquecentomila), IVA esclusa.

g) Ai sensi del comma 4 del sopra richiamato art. 17, del D.L. 13/2023 *“Gli incrementi degli importi e dei quantitativi massimi di cui al comma 3 sono messi a disposizione esclusivamente delle sole Amministrazioni attuatrici del sub investimento "M6C2-1.1.1 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero - Digitalizzazione", nel limite della misura massima del finanziamento riconosciuto all'investimento ai sensi del decreto del Ministero della salute del 21 giugno 2022 di approvazione dei Contratti istituzionali di sviluppo (CIS) e dei relativi Piani operativi regionali.”*

h) Alla luce di quanto precede, ed al fine di garantire l'esclusività dell'utilizzo del disposto incremento del massimale iniziale, si rende necessario sottoscrivere tra le parti il presente **Addendum** che costituisce parte integrante e sostanziale dell'Accordo Quadro, seppur non materialmente allegato allo stesso.

Tutto ciò premesso, tra le Parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate, si conviene e si stipula quanto segue:

ARTICOLO 1 - VALORE DELLE PREMESSE

Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti ivi richiamati, costituiscono parte integrante e sostanziale dell'Addendum stesso.

ARTICOLO 2 – OBBLIGHI DELLE PARTI

L'incremento di cui al citato art. 17 comma 3 potrà essere utilizzato dalle sole Amministrazioni attuatrici del sub investimento "M6C2-1.1.1 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero - Digitalizzazione", per la quota spettante al Fornitore in base alla graduatoria dell'Accordo Quadro per i Lotti aggiudicati. Il Fornitore, a sua volta, si obbliga a mettere a disposizione, in favore delle Amministrazioni come sopra identificate, l'avvenuto incremento dell'importo massimo iniziale dell'Accordo Quadro, pari a:

- € 3.750.000,00 (tremilionisettecentocinquatamila), IVA esclusa, per il Lotto 1, sino alla concorrenza massima complessiva di € 11.250.000,00 (undicimilioniduecentocinquatamila) IVA esclusa;
- € 9.375.000,00 (novemilionitrecentosettantacinquemila), IVA esclusa, per il Lotto 2, sino alla concorrenza massima complessiva di € 28.125.000,00 (ventottomilionicentoventicinquemila), IVA esclusa;
- € 3.000.000,00 (tremilioni), IVA esclusa, per il Lotto 3, sino alla concorrenza massima complessiva di € 9.000.000,00 (novemilioni) IVA esclusa;
- € 7.500.000,00 (settemilionicinquecentomila), IVA esclusa, per il Lotto 4, sino alla concorrenza massima complessiva di € 22.500.000,00 (ventiduemilionicinquecentomila), IVA esclusa.

- 1) Le Amministrazioni suddette potranno ricorrere all'incremento sopraindicato solo a seguito del completo utilizzo del massimale base iniziale nella modalità ad Ordine diretto.
- 2) Nel caso di Ordine Diretto l'erosione dell'incremento avverrà con le stesse modalità a cascata disciplinate nel Capitolato Tecnico Generale – Par. 6.3.1 Adesione all'Accordo Quadro a condizioni tutte fissate (Lotti Applicativi)
- 3) Ad integrazione di quanto previsto dall'art. 6 dell'Accordo Quadro *“Affidamento dei Contratti Esecutivi”*, nel caso di Ordinativo di Fornitura proveniente da una delle *Amministrazioni* attuatrici del sub investimento "M6C2-1.1.1 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero - Digitalizzazione", lo stesso dovrà contenere il CUP obbligatorio rilasciato dal Ministero della Salute. Le Amministrazioni attuatrici sono, pertanto, tenute ad indicare nel singolo Ordinativo di Fornitura il suddetto CUP obbligatorio.
- 4) Il **Fornitore**, a sua volta, prima di dar seguito all'Ordinativo di Fornitura proveniente da una delle suddette Amministrazioni dovrà verificare la presenza del CUP nell'Ordinativo medesimo, che l'importo non sia superiore a quello autorizzato dal Ministero della Salute, nonché la relativa corrispondenza con i CUP rilasciati dal Ministero della Salute che, tempestivamente rispetto al rilascio, saranno resi noti da Consip al Fornitore. Nel caso in cui il CUP presente nell'Ordinativo non dovesse risultare autorizzato dal Ministero della Salute,



l'Ordinativo stesso non avrà validità e il Fornitore dovrà rifiutarlo a Sistema entro quattro giorni lavorativi e non dovrà darvi esecuzione. Quest'ultimo, tuttavia, dovrà darne tempestiva comunicazione alla Amministrazione, entro e non oltre i quattro giorni lavorativi dal ricevimento dell'Ordinativo stesso e, in tal caso, l'Amministrazione potrà emettere un nuovo Ordinativo di Fornitura, secondo le indicazioni sopra riportate.

- 5) Per l'effetto, tutti i richiami a tale **articolo 6**, contenuti nell'Accordo Quadro e nella documentazione ad esso allegata, si intendono riferiti a tale articolo così come integrato alla luce dei precedenti commi.

ARTICOLO 3 - CLAUSOLA FINALE

1. Le Parti si danno reciprocamente atto che ogni altra pattuizione, condizione, modalità di cui agli altri articoli dell'Accordo Quadro, qui non esplicitamente richiamata e modificata, deve intendersi valida ed efficace.

Il presente Addendum viene pubblicato sul Portale www.acquistinretepa.it nella sezione dedicata alla presente iniziativa al link www.acquistinretepa.it nella apposita sezione dell'iniziativa e sul portale del fornitore RTI DEDALUS.

Letto, confermato e sottoscritto con firme digitali.

Roma, lì

CONSIP S.P.A.
F.to digitalmente

DEDALUS ITALIA S.P.A.
Il Legale Rappresentante

F.to digitalmente

Il Fornitore dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati e, ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 1341 e 1342 cod. civ., dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole. In particolare dichiara di approvare specificamente la clausola di seguito indicata:

Articolo 2 – OBBLIGHI DELLE PARTI.

Roma, lì

RTI DEDALUS ITALIA S.P.A
Il Legale Rappresentante